

Agenzia:

DI MATTEO SERGIO AVJ

Polizza n.:

49000574

Contraente:

GRUPPO INTERMEDIARI ASSICURATIVI ITALIANA

Con sede in:

V. M. U. TRAIANO 18

Codice fiscale:

20149 MILANO MI

94092390304

REALE GROUP

**POLIZZA TEMPORANEA DI GRUPPO**

tra

la GRUPPO INTERMEDIARI ASSICURATIVI ITALIANA con sede in V. M. U. TRAIANO 18 20149 MILANO MI Codice Fiscale 94092390304, in seguito denominata per brevità "Contraente", e

Italiana Assicurazioni S.p.A., con Direzione Generale in V. M. U. TRAIANO 18 MILANO 20149 in seguito denominata per brevità "Società" viene stipulata con decorrenza 01/01/2020

la presente

**CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO IN CASO DI MORTE****Art. 1 – Forma dell'assicurazione**

Le garanzie assicurative previste dalla presente Convenzione vengono realizzate mediante l'utilizzo della tariffa 1916, forma Temporanea Caso Morte di Gruppo a Premio Unico.

**Art. 2 – Condizioni Contrattuali**

La Contraente si obbliga a consegnare ad ogni singolo Assicurato una copia delle Condizioni Contrattuali ricevute dalla Società alla sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**Art. 3 – Emissione dei certificati**

Al perfezionamento ed alle scadenze anniversarie la Società emetterà, per ogni Assicurato, un certificato di assicurazione riportante il premio, calcolato in base all'età raggiunta dal singolo Assicurato, e il capitale assicurato.

I certificati saranno regolati dalla presente Convenzione, nonché dalle allegare Condizioni Contrattuali della tariffa utilizzata. Essi avranno effetto dal momento del pagamento, da parte del Contraente, del relativo premio.

**Art. 4 – Ingresso e permanenza nell'assicurazione**

L'ingresso nell'assicurazione avviene mediante comunicazione scritta della Contraente.

La permanenza in garanzia cessa automaticamente alla risoluzione del rapporto con la Contraente.

**Art. 5 – Limiti di età**

Di norma, all'atto della stipulazione del contratto ed ai successivi rinnovi, possono essere inclusi nell'assicurazione tutti gli appartenenti al gruppo aventi età non superiore a 70.

Gli Assicurati aventi età superiore a quella sopra fissata, potranno essere inclusi nell'assicurazione a fronte di specifica richiesta rivolta dall'azienda alla Società che si riserva di accettare il rischio dopo aver valutato il singolo caso.

**Art. 6 – Durata della Convenzione**

Ferma la durata annuale dell'assicurazione e dei relativi rinnovi, la Convenzione ha una durata non inferiore a cinque anni e si rinnova automaticamente, di volta in volta, alla scadenza, per un biennio, in mancanza di diversa volontà espressa da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza stessa. Resta inteso che

Copia per Cliente



eventuali modifiche alle presenti Condizioni, stabilite dalla Autorità di controllo, dovranno essere applicate fin dal primo rinnovo annuale dell'assicurazione.

**Art. 7 – Rinvio**

REALE GROUP

Per quanto non esplicitamente regolato dalla presente Convenzione, valgono le Condizioni Contrattuali che formano parte integrante della presente Convenzione.

**Art. 8 – Beneficiari**

In caso di morte si intendono Beneficiari quelli designati da ciascun Assicurato; in mancanza di designazione, si intendono Beneficiari gli eredi legittimi.

In caso di revoca o modifica della designazione dei Beneficiari, a norma di quanto previsto dall'Art. 11 delle Condizioni Contrattuali, la richiesta di revoca o modifica dovrà essere sottoscritta dagli Assicurati interessati.



Firma del Contraente

**GRUPPO INTERMEDIARI ASSICURATIVI ITALIANA**


Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di approvare gli articoli della presente convenzione;
- che, agli effetti di quanto previsto dall'Art. 1919 del Codice Civile, tutti gli Assicurati sono stati informati ed hanno dato il proprio assenso alla sottoscrizione della polizza.



GRUPPO INTERMEDIARI ASSICURATIVI ITALIANA

Firma del Contraente



Italiana Assicurazioni S.p.A.

Milano, 05/05/2020

**Agenzia:** UNIQA INTERMEDIAZIONI SRL - 9995  
**Polizza n.:** 701107  
**Contraente:** GRUPPO INTERMEDIARI ASSICURATIVI UNIQA  
**Con sede in:** Viale Venezia, 99 - 33100 UDINE UD  
**Codice fiscale:** 94092390304

## **POLIZZA TEMPORANEA CASO MORTE DI GRUPPO**

Tra il GRUPPO INTERMEDIARI ASSICURATIVI UNIQA, con sede a Udine in Viale Venezia 99, in seguito denominato per brevità "Contraente",

e UNIQA Previdenza S.p.A, con Direzione Generale in via Carnia 26 a Milano in seguito denominata per brevità "Società", con decorrenza 15.11.2010, viene stipulata la presente

### **CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO IN CASO DI MORTE**

#### **Art. 1 – Forma dell'assicurazione**

Le garanzie assicurative previste dalla presente Convenzione vengono realizzate mediante l'utilizzo della tariffa 7M --Temporanea Caso Morte di Gruppo a Premio Monoannuale

#### **Art. 2 – Condizioni Contrattuali**

La Contraente si obbliga a mettere a disposizione di ogni singolo Assicurato una copia delle Condizioni Contrattuali ricevute dalla Società alla sottoscrizione della proposta d'assicurazione.

#### **Art. 3 – Emissione dei certificati**

Al perfezionamento ed alle scadenze anniversarie la Società emetterà, per ogni Assicurato, un certificato d'assicurazione riportante il premio, calcolato in base all'età raggiunta dal singolo Assicurato, e il capitale assicurato.

I certificati saranno regolati dalla presente Convenzione, nonché dalle allegate Condizioni Contrattuali della tariffa utilizzata. Essi avranno effetto dal momento del pagamento del relativo premio.

#### **Art. 4 – Ingresso, capitali assicurati e permanenza nell'assicurazione**

La copertura prevista dalla presente Convenzione è riservata a tutti gli iscritti al Gruppo Intermediari Assicurativi Uniqa.

Per l'ingresso in assicurazione è necessario che ogni singolo Assicurando sottoscriva la specifica scheda d'adesione e fornisca le dovute informazioni sanitarie. Al fine di agevolare le procedure d'assunzione l'Assicurando può inviare tutta la documentazione necessaria direttamente alla Società, all'attenzione dell'ufficio "Linea Aziende".

Copia per Cliente

Convenzione Gruppo Agenti.doc

pagina 1/3



UNIQA Previdenza SpA

Sede Legale e Direzione Generale: Via Carnia 26 - 20132 Milano - Tel. 02 281891 - Fax 02 28189200 - www.uniqagroup.it - postaprevidenza@uniqagroup.it  
Capitale Sociale € 39.000.000,00 i.v. - C.F. / Registro Imprese Milano n. 08084500589 - P.I. 09493200159 - R.E.A. n. 1295872 - Autorizzazione D.M. 17656 del 23/04/1988 (G.U. 117 del 20/05/1988) - Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00070 - Gruppo "UNIQA ITALIA" (Albo gruppi n. 007)  
Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni SpA



Si conviene tra le parti che, per età inferiore ai 60 anni e per capitali sino a 200.000 Euro, sarà sufficiente la compilazione, da parte dell'Assicurando, del questionario messo a disposizione dalla Società unitamente alla scheda d'adesione, mentre per età e capitali superiori saranno obbligatori gli opportuni accertamenti sanitari. In ogni caso, il capitale assicurato non potrà essere superiore ai 450.000 Euro.

Non è previsto alcun periodo di carenza.

La decorrenza delle prestazioni è fissata al 1° gennaio di ogni anno. Per il gruppo iniziale degli Assicurati e per tutti i futuri ingressi, qualora non coincidano con la data di ricorrenza anniversaria citata, si procederà mensilmente all'inserimento nella collettiva, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dell'adesione, calcolando un premio "pro rata" per il periodo di copertura compreso tra tale data d'ingresso e la successiva ricorrenza anniversaria del 1° gennaio.

Per l'uscita di uno o più Assicurati è necessaria un'apposita comunicazione scritta dell'Assicurato, da inviare entro il 15 novembre di ogni anno al Contraente e alla Società; l'abbandono diverrà operativo a partire dalla successiva ricorrenza annuale.

## Art. 5 – Pagamento del premio

Per ogni singolo Assicurato, il pagamento del relativo premio avviene mediante addebito, tramite specifica comunicazione in agenzia, dell'importo corrispondente.

A tal fine, per garantire l'efficace funzionamento delle procedure d'incasso e d'emissione dei contratti, l'Assicurato, al momento dell'ingresso in assicurazione, rilascia una specifica dichiarazione che autorizza Uniqa Previdenza ad operare l'addebito in argomento.

Resta inteso che la dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato rimane operante per tutti i futuri rinnovi annuali, sino ovviamente all'eventuale uscita dello stesso Assicurato, da segnalare con le modalità previste dal precedente articolo 4.

## Art. 6 – Limiti di età

Di norma, all'atto della stipulazione del contratto ed ai successivi rinnovi, possono essere inclusi nell'assicurazione solo gli appartenenti al gruppo aventi età non superiore a 65.

Gli Assicurati aventi età superiore a quella sopra fissata, purchè ancora Agenti per le Società del Gruppo Assicurativo Uniqa, potranno essere inclusi nell'assicurazione a fronte di specifica richiesta inviata al Contraente e alla Società, la quale si riserva di accettare il rischio dopo aver valutato il singolo caso.

## Art. 7 – Beneficiari

In caso di morte dell'Assicurato i beneficiari della prestazione sono quelli indicati dallo stesso Assicurato nella scheda d'adesione; in mancanza di tale designazione, s'intendono Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato stesso.

La revoca o la modifica della designazione dei Beneficiari rispetto a quanto in origine stabilito, a norma di quanto previsto dall'Art. 12 delle Condizioni Contrattuali, dovrà essere sottoscritta dagli Assicurati interessati.

**Art. 8 – Limite catastrofale**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 8 delle Condizioni Contrattuali, in caso di sinistro che colpisca più teste, l'importo massimo complessivamente garantito viene elevato a dieci volte il capitale medio assicurato.

**Art. 9 – Carenza**

Qualora la singola posizione assicurativa sia emessa in sostituzione (con relativo annullamento) di una precedente polizza per il caso di morte stipulata con Uniqa Previdenza, e comunque per un capitale non superiore a quello in corso, non trovano applicazione le "Condizioni supplementari di Carenza" previste dalle Condizioni Contrattuali.

**Art. 10 – Durata della Convenzione**

Ferma la durata annuale dell'assicurazione e dei relativi rinnovi, la Convenzione ha una durata biennale e si rinnova automaticamente, di volta in volta, alla scadenza, per un biennio, in mancanza di diversa volontà espressa da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza stessa.

**Art. 11 – Rinvio**

Per quanto non esplicitamente regolato dalla presente Convenzione, valgono le Condizioni Contrattuali che, unitamente alla relativa Nota Informativa, formano parte integrante della presente Convenzione.

Gruppo Intermediari  
Assicurativi UNIQA

G.I.A UNIQA  
Firma del Contraente

  
UNIQA PREVIDENZA SPA  
Direzione Tecnica

Milano, 15 novembre 2010